



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ARZANA li, 15.09.2011

Prot. N. 4847

Oggetto: Ordinanza n. 15 del 15/09/2011 di Peste Suina Africana – Focolaio attivo.

ALL' ASSESSORATO REGIONALE
IGIENE E SANITA'
CAGLIARI

ALL'AZIENDA U.S.L. N.4
LANUSEI

AL SIG. PIRAS GIANFRANCO
VIA GOITO N.1
ARZANA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-
OSINI-PERDASDEFOGU- SEUI-TALANA-
TERTENIA-TORTOLI'-TRIEI-ULASSAI-
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLBIA;
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

Per conoscenza e con preghiera di pubblicazione nei rispettivi albi, si trasmette l'unità
ordinanza di cui all'oggetto.



L'agente di Polizia Municipale

U. Scedy

COMUNE DI ARZANA
Via Monsignor Virgilio, 55
08040 ARZANA (OG)

Comune di Provincia NUORO
Ordinanza n. 15 del 17.09.2011 Prot. 4847

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L n. che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'allevamento della specie presente nell'azienda identificata col cod. aziendale n. IT001OG179 ubicata in località "SELLA ELECCI" di questo comune di cui è proprietario il Sig. PIRAS GIAN FRANCO, nato a ARZANA il 05/09/1959 codice fiscale PRSGFR59P05A454 e residente in via VIA GOITO N. 1 comune di ARZANA; Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265; Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni; Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la O.M. 1968; Visto il DAIS N. A_36 del 02 set 2011;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002; Visto il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione; Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;

Visto il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004

ORDINA

- 1) Il sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nelle località "SELLA ELECCI", area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà del Sig. PIRAS PIRAS;
- 2) Il sollecito abbattimento di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti al Sig. PIRAS GIAN FRANCO che avverrà in data 16/09/11 alle ore 9.30
- 3) La numerazione, per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette.
- 4) L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:
 - a) del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;
 - b) delle chiusura dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinsettanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;
 - c) del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;
 - d) del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;
 - e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
 - 5) Le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sottocontrollo ufficiale in impianti autorizzati
 - 6) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
 - 7) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale; dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione dagli stessi e i veicoli utilizzati per il

trasporto degli animali e delle carcasse, nonchè il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfectati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;
6); La reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non puo' avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;

7) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Sig. PIRAS GIAN FRANCO e a tutti i Sigg. interessati entra immediatamente in vigore;

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

IL SINDACO

Sol - C 1

